VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE C.D.S. n. [redacted]/2017/XV

MODALITA' DI RICORSO

Ai sensi dell'art. 203 D.lgs. 285/92 e ss.mm., il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente verbale, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sig. Prefetto di Brescia. Il ricorso può essere presentato al Prefetto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presso la sede dell'ufficio di Polizia Locale di Lonato del Garda, con sede in Piazza Martiri della Libertà nr.8. Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l'audizione personale. Si avverte che, ai sensi dell'art. 204 del citato D.Lgs. 285/1992 e ss.mm., il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale.
Ai sensi dell'art. 204/bis del citato Decreto Legislativo 285/1992 e ss.mm., in alternativa al ricorso al Prefetto, gli interessati possono, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, proporre ricorso al Sig. Giudice di Pace di BRESCIA, trasmettendolo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o depositandolo presso la Cancelleria del Giudice di Pace.

Si avverte che, ai sensi dell'art.204-bis del citato Codice della Strada vigente, in caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti della patente di guida.
Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.

MODALITA' DI DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE: il proprietario/locatario del veicolo, o altro soggetto indicato dall'art. 196 CDS, è invitato a comunicare a questo Comando, entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale, mediante consegna a mano o lettera raccomandata, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo oggetto della presente infrazione. (vedasi allegato). In caso di mancata comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.126/bis, comma 2, del Codice della Strada vigente (da €. 286,00 ad €. 1.143,00).
Nel caso in cui avverso il presente verbale venga proposto Ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di Pace, la comunicazione dei dati di cui sopra dovrà avvenire entro entro 60 giorni dalla data di sentenza di rigetto del ricorso."

AVVERTENZA

Qualora la S.V. risultasse estranea alla violazione contestatale, è invitata a comunicare all'ufficio contravvenzioni di questo Comando di Polizia Locale, entro 10 giorni dal ricevimento del presente verbale, le generalità complete della persona alla quale è stato a qualsiasi titolo ceduto prima dell'infrazione, inviando, in caso di alienazione, copia della trascrizione dell'atto di vendita, anche a mezzo fax al nr. 030 - 91392228.

AVVISO IMPORTANTE

Se il pagamento avviene entro il 5° giorno dalla notifica del verbale, festività comprese, utilizzare solo il bollettino B, sanzione scontata del 30%;
Se il pagamento avviene dal 6° al 60° giorno dalla notifica del verbale, utilizzare solo il bollettino A;
Se il pagamento avviene oltre il 60° giorno dalla notifica del verbale, **la sanzione diviene il doppio del minimo edittale dell'importo indicato sul bollettino A.**

Calcolo dei giorni della notifica, utili ai fini del pagamento:
è necessario ricordare che l'atto si ritiene notificato quando viene ritirato brevi mano dal portalettere; oppure qualora il verbale sia stato ritirato presso l'ufficio postale a seguito della comunicazione del portalettere (Comunicazione di Avvenuto Deposito - CAD), dovrà essere effettuato il seguente conteggio:
- Ritiro dell'atto ENTRO 10 giorni dalla data dell'avviso (CAD), lasciato dal portalettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è quella del ritiro presso l'Ufficio Postale;
- Ritiro dell'atto OLTRE 10 giorni dalla data dell'avviso lasciato dal portalettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è l'11° giorno dalla data dell'avviso (CAD) **e NON la data di ritiro del verbale.**
- E' da ritenersi **atto notificato per compiuta giacenza, poichè atto non ritirato entro il 10° giorno**, ai sensi della l.60/2005, indipendentemente se l'atto viene ritirato dall'Ufficio Postale entro i 6 mesi successivi alla data dell'avviso (CAD).

Per informazioni : Comune di Lonato del Garda Polizia Locale, Piazza della Libertà,8 tel. 030.91392223 fax 030.91392228
In caso di temporanea assenza del destinatario e ritiro della raccomandata da persona legittimata al ritiro dell'atto, l'importo sarà maggiorato di € 4,50 per spese di notifica (emissione CAN, Legge 31 del 28/02/2008).

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Si attesta che il presente verbale è stato spedito alla data del timbro postale mediante lettera raccomandata A.R. all'Ufficio Postale di Bologna e notificato alla data e con le modalità risultanti dall'allegata notifica.
Il responsabile del procedimento di notifica: Vi. Comm. Sergio MASON

Il presente atto è conforme all'originale depositato presso l'archivio di questo Comando di Polizia Locale.

Informativa: La informiamo che i dati personali in possesso dell'ufficio di Polizia Locale di Lonato del Garda sono stati attinti dagli archivi nazionali o direttamente presso l'interessato, nel rispetto del D.Lgs. n.196/03. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi.

Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

Cosa dice la legge

Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, entrano in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.

Chi può beneficiare della riduzione

Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%.

Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data.

Quando si può usufruire della riduzione 30%

Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Per quali violazioni è applicabile

La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Si veda a destra nella colonna "documenti" la tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni.

La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:

violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -)

violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Come

Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.

Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.

Calcolo dei termini

Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.

Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.

NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.

Modalità di pagamento per i verbali redatti dalla Polizia Stradale

Sia nei casi di contestazione immediata, sia nei casi di successiva notificazione di un'infrazione, la Polizia Stradale, insieme al verbale consegnerà delle istruzioni integrative che forniscono tutti i seguenti elementi utili per poter pagare la somma in forma ulteriormente ridotta indicata all'interno del verbale stesso.

Si può effettuare il pagamento in forma "scontata"

mediante versamento in contanti presso la Sezione Polizia Stradale indicata nella parte superiore del verbale;

mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123)